

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1697}

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ROSATO

Modifiche all’articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di sanzioni per il mancato deposito del rendiconto delle spese sostenute durante la campagna elettorale dai candidati alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Presentata il 7 febbraio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 6 luglio 2012, n. 96, ha esteso ai candidati consiglieri comunali alcuni degli obblighi previsti dalla disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515.

In particolare, l’articolo 13, comma 6, della citata legge n. 96 del 2012 prevede che trovino applicazione per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le seguenti disposizioni della citata legge n. 515 del 1993:

a) commi 3 e 4 dell’articolo 7, nella parte in cui si prevede l’obbligo di nomina di un mandatario elettorale, ad esclusione dei candidati che sostengono spese inferiori a 2.500 euro e si avvalgono unicamente di denaro proprio;

b) commi 6, 7 e 8 dell’articolo 7, relativi alla dichiarazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, da inviare

al presidente del consiglio comunale entro il termine di tre mesi dalla proclamazione anche per i candidati che non sono risultati eletti;

c) articolo 11, che indica puntualmente la tipologia delle spese elettorali;

d) articoli 12, 13 e 14, che prevedono il controllo dei rendiconti depositati;

e) articolo 15, che dispone le sanzioni applicabili nei casi in cui la dichiarazione delle spese sostenute dai candidati non sia depositata entro il termine previsto.

Come si evince dal richiamo puntuale delle norme, ai candidati consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano, in particolare, le norme sull’obbligo di rendicontazione, da trasmettere entro il termine di tre

mesi dalla proclamazione, e le sanzioni pecuniarie in caso di mancato deposito.

Nel dettaglio, la sanzione citata è la medesima prevista nel caso di mancato deposito della rendicontazione da parte dei candidati per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ossia il pagamento di una somma da « lire cinquanta milioni a lire duecento milioni » (con rivalutazione degli importi sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica).

Questa equiparazione appare alquanto inopportuna perché pone sullo stesso piano situazioni molto differenti tra loro. Da un lato, il mancato deposito del rendiconto da parte di candidati alle elezioni politiche e, dall'altro lato, il mancato deposito del rendiconto da parte di candidati al consiglio comunale, perfino nei comuni di medie dimensioni. Non si può certo affermare che la violazione di tale obbligo di trasparenza sia deprecabile nella stessa misura se riferita a istituzioni così diverse, anche tenuto conto del minor margine di spesa possibile ai sensi dello stesso articolo 13 della legge n. 96 del 2012, che, correttamente, dispone un limite massimo delle spese per la campagna elettorale crescente in ragione della maggiore popolazione dei comuni interessati.

L'equiparazione delle sanzioni risulta ancor più irragionevole nel caso di mancato deposito della dichiarazione di non aver sostenuto alcuna spesa.

Si tenga presente che alle elezioni comunali si trovano spesso liste civiche e candidati che partecipano per la prima volta a una competizione elettorale e possono quindi avere un minor grado di conoscenza della normativa in materia elettorale rispetto ai candidati per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Risulterebbero pertanto maggiormente coerenti con il resto dell'impianto norma-

tivo la previsione di una sanzione più adeguata e maggiormente commisurata al livello istituzionale interessato dalla competizione elettorale, ossia il comune, e la soppressione della sanzione per chi certifichi di non aver sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

La presente proposta di legge interviene sulla citata legge n. 96 del 2012 prevedendo un diverso e più coerente quadro sanzionatorio per il mancato deposito del rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e, in particolare, per chi dichiara di non aver sostenuto spese.

Più specificamente, la presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, modifica il citato articolo 13 della legge n. 96 del 2012.

Il comma 1, alla lettera *a*), modifica il comma 6, lettera *f*), eliminando il richiamo alle sanzioni previste per il mancato deposito della dichiarazione da parte dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (di cui al comma 5 dell'articolo 15 della citata legge n. 515 del 1993).

Il comma 1, alla lettera *b*), introduce il nuovo comma 6-*bis* che reca un nuovo quadro sanzionatorio per il mancato deposito della dichiarazione in cui si fornisce la rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 100.000 euro. Si prevede altresì che tale sanzione non trovi applicazione nel caso in cui il candidato dichiara, anche dopo l'emanazione del provvedimento da parte del Collegio di garanzia, di non aver sostenuto spese.

Il comma 2 dispone che le disposizioni dell'articolo 13, come modificate dalla presente legge, si applichino a tutte le violazioni riferite all'ultima tornata elettorale di ciascun comune.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *f)*, le parole: « articolo 15, commi 3 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 15, comma 3 »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso di mancato deposito della dichiarazione di cui alla lettera *a)* del comma 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 100.000. La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora nella dichiarazione resa oltre i termini di legge, anche se trasmessa successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6 e *6-bis*, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come da ultimo modificato dalla presente legge, si applicano anche alle violazioni dell'obbligo di deposito della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale riferite all'ultima competizione elettorale di ciascun comune.



19PDL0075250